REGOLAMENTO
DE
CAMBJ MILITARI
N, 53
T. 1

REGOLAMENTO

PER

DIRIGERE L'AMMESSIONE

DEI

CAMBJ MILITARI.

NAPOLI,
Dalla Reale Tipografia della Guerra
1843.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME EC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo che i soldati del tutto spontaneamente, e non per impulso altrui si determinino a rimanere nell'esercito come cambii, che siffatto impegno sia ad essi di utilità produttivo, e che il farsene surrogare riesca di minor gravezza alle famiglie;

Veduti i reali decreti de' 22 di ottobre 1828 sull'ammissione de' cambii militari, e de' 19 di marzo 1834 sul reclutamento de' Corpi nazionali del nostro reale esercito;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Articolo primo. È approvato l'annesso regolamento diretto a stabilire un ruolo di soldati cam-

bii, ed a determinare le loro qualità, i modi a tenersi per esserne surrogato, il compenso da pagarsi loro, i dritti de' medesimi, e gli obblighi degl' individui che li forniscono.

Art. 2. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1843.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni
Firmato, Niccola Santangelo.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese di Pietracatella.

REGOLAMENTO

Per dirigere l' ammessione de' cambj militari.

Articolo primo. Sono destinabili a cambii militari

1.° I soldati della cavalleria, della gendarmeria, dell'artiglieria, del treno, ed i cannonieri marinari, i quali si trovano nel settimo anno del loro impegno personale;

2.° I soldati dell' infanteria e del genio, i quali per esimersi dal servizio di riserva abbiano assunto l'impegno di anni otto, e sieno parimenti giunti al settimo anno;

3.° I soldati dell' infanteria e del genio, i quali sieno pervenuti all'ultimo anno del servizio di riserva, a cui sono tenuti.

Art. 2.° I soldati medesimi dovranno nelle indicate epoche dichiarare la loro volontà di rimanere a servire come cambii.

Art. 3.° Presso il Direttore del Ministero della guerra e marina vi saranno due ruoli indicanti; l'uno quelli tra i soldati designati ne' numeri 1. e 2. dell'articolo primo, i quali intendano rimanere al servizio come cambii, l'altro quelli tra i soldati contemplati nel numero 3. che abbiano la stessa determinazione.

Art. 4.° Perchè i soldati possano servire come cambii si richiede

1.° Che sieno per lo stato della loro salute perfettamente idonei a proseguire il servizio attivo;

2.° Che abbiano l'età non maggiore di anni trentaquattro;

3.° Che sieno celibi o vedovi senza figli;

4.° E che nel corso del loro servizio precedente abbiano dato pruove di buona condotta.

Art. 5.° Le qualità di celibi o vedovi senza figli de' soldati che pervengono al settimo anno del loro servizio attivo, saranno contestate dal cappellano del reggimento, nel quale servono, in un certificato contraddistinto dal sigillo della

di lui spiritual cura, e rappresentante il Santo Protettore del Corpo.

Per gl' individui appartenenti alla riserva faran fede del celibato e della qualità di vedovi senza figli i certificati de' parrochi regolarmente vidimati.

Le pruove poi di buona condotta si desumeranno non solo dalle filiazioni e dagli stati di punizione, ma ancora da certificati formati nel modo anzidetto dal cappellano del reggimento o dal parroco rispettivamente.

Art. 6.° Gl' ispettori ed i Comandanti de' Corpi dovranno di uffizio rassegnare al real Ministero della guerra e marina quali tra i soldati compresi del primo fra i ruoli prescritti dall' articolo terzo sieno divenuti inutili, abbiano cambiato volontà di rimanere al servizio, o più non meritino di servire per la loro cattiva condotta.

I Comandanti delle armi nelle provincie praticheranno altrettanto pe' soldati appartenenti alla riserva.

Di questi cangiamenti il Real Ministero medesimo prenderà nota su' ruoli.

Art. 7.° La somma a pagarsi da una recluta obbediente o da un refrattario assoluto ad un cambio che servir dee per essi anni otto, sarà d' ora

innanzi inalterabilmente fissata a ducati dugentoquaranta.

Art. 8.° Un refrattario arrestato per esimersi dal servizio personale dovrà fornire due cambii, e quindi versare per compenso de' medesimi la somma di ducati quattrocentottanta.

Art. 9.° Il requisito che vorrà farsi rimpiazzare da un cambio, dovrà dirigerne domanda all'Intendente della provincia, versando contemporaneamente presso la Ricevitoria generale o del proprio distretto la somma fissata.

Art. 10.° L'Intendente assicurato del versamento di essa per mezzo della ricevuta a tallone da formarsi dal Ricevitore secondo le regole della Tesoreria generale, farà nota la domanda del requisito al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e questi al Direttore del Ministero della guerra e marina.

Art. 11.° Il Direttore medesimo indicherà il nome del cambio, e ne rimetterà la filiazione allo stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale la farà tenere all'Intendente della provincia cui il requisito appartiene.

Art. 12.° Con la somma versata a' termini dell'articolo nono, e che negli ordinarii modi di

regola sarà spedita alla tesoreria generale, verranno acquistati ducati dieci di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, ed il rimanente resterà in deposito presso la stessa Tesoreria generale e sarà pagato al soldato appena che compiuto egli l'ultimo anno del proprio impegno, comincerà a servire come cambio.

Il certificato d'iscrizione sarà frattanto depositato nella cassa del Corpo, ed il soldato cambio avrà da quel momento diritto alla percezione dell' annua rendita sulla somma.

Art. 13.° Dopo che il soldato avrà compiuto l'impegno di cambio, riceverà la liberanza della somma immobilizzata sul Gran Libro previi gli ordini del Ministro Segretario di Stato delle Finanze provocati dal Direttore del Ministero della guerra e marina.

Art. 14.° Se il soldato preferisca di far rimanere sul Gran Libro in tutto o in parte anche la rendita della somma che vi si trova immobilizzata, potrà ricevere alla fine dell' impegno l'equivalente aumento sul capitale.

Art. 15.° Ove il soldato diserti, diventi incorregibile o inutile, ovvero muoia durante il tempo che trascorre dal momento in cui viene

egli destinato cambio sino a quello in cui cominciar dovrebbe a servire in siffatta qualità, sarà dal Direttore del Ministero della guerra rimpiazzato con altro soldato di quelli designati a rimanere come cambii.

Art. 16.° La diserzione del soldato o la di lui condanna a pena criminale durante il servizio di cambio non produce responsabilità alla recluta per la quale serve. Ne' casi in cui il compenso non sia perciò dovuto al cambio medesimo, altro soldato potrà essergli surrogato, e questi ne riceverà la somma.

Art. 17.° In conferma della Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 di febbrajo 1830, si dichiara che il soldato il quale muoia o diventi inutile nel corso del servizio di cambio, si riguarderà sempre come fornito dalla recluta.

Nel primo caso gli eredi del defunto cambio, avran dritto di ricevere il pagamento delle somme esistenti per di lui conto sul Gran Libro del debito pubblico, e presso la Tesoreria generale, a senso del disposto negli articoli 12.°, 13.° e 14.° del presente regolamento.

Nel secondo caso tale pagamento sarà fatto a

lui medesimo in ricevere il congedo per fisica inutilità.

Art. 18.° Rimane affidata e raccomandata ai Consigli di amministrazione de' Corpi, ed a' Comandanti delle armi nelle provincie la cura di tutelare in qualunque circostanza gl' interessi de' soldati cambii invocando al bisogno le superiori provvidenze.

Art. 19.° Tutte le norme precedentemente stabilite nel regolamento de' 25 di luglio 1823, nel real decreto de' 22 di ottobre 1828, ed in altre nostre speciali risoluzioni, purchè non si oppongano al disposto col presente regolamento, rimangono nel loro pieno vigore.

Approvato: Napoli il dì 21 di Maggio 1843.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese di Pietracatella.